



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE

R.G. 138/2022

La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:

Silvia Romagnoli	Presidente
Teresa Caruso	Consigliere relatore
Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado

tra

Parte_1 (*P.IVA_1*), con il patrocinio degli Avv.ti CALCIOLARI PAOLO (*C.F._1*) e CALCIOLARI NICOLA (*C.F._2*), elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in VIA VERDI N.43 41037 MIRANDOLA;

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (*C.F._3*), con il patrocinio dell'Avv. FAZIOLI GUIDO (*C.F._4*), con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA CANALINO, 20 - 41121 MODENA;

APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

in punto a: appello avverso la sentenza n.1512 del 10.11.2021 del Tribunale di Modena

oggetto: Appalto

CONCLUSIONI

Parte appellante: *In accoglimento del I° Motivo d'appello: Accertare che il contratto si è risolto a seguito della diffida ad adempiere rimasta senza riscontro per fatto e colpa imputabile al committente Sig. Controparte_1 e, per l'effetto, voglia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarare che nulla è dovuto per danni da ritardo di 431 giorni quantificati in €. 44.900,00 e nulla è dovuto per costi necessari per la ripresa del cantiere per €. 53.331,00 per un totale di costi di €. 98.231,00. In conseguenza, voglia condannare il Sig. Controparte_1 al pagamento della somma di €. 100.223,96 oltre iva 10% in favore del Parte_1 per i lavori svolti, oltre all'indennizzo per mancato guadagno spettante al Parte_1 in ossequio al patto contrattuale n. 20 del contratto d'appalto allegato n.1 quantificato in €. 55.532,22. In accoglimento del II° motivo d'appello. Accertare e dichiarare che l'ammontare dei lavori effettuati dal Parte_1 è pari ad €. 100.223,96 anziché €. 92.191,00 come erroneamente indicato dal Giudice di Primo Grado, oltre iva 10% per cui il Pt_1 [...] nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del I° e III° motivo d'appello va riconosciuta creditrice della somma di €. 1.992,96 anziché debitrice della somma di €. 6.040,00. In accoglimento del III° motivo d'appello: Accertare e dichiarare che nessun termine è spirato e non sussiste alcun ritardo imputabile al Parte_1 e per l'effetto si compiacca di riformare l'impugnata sentenza escludendo qualsiasi danno da ritardo già imputato al Parte_2 ed in favore del Committente per la somma di €. 44.900,00 e voglia condannare il Sig. [...] CP_1 al pagamento della differenza in favore del Parte_1 Si chiede il rigetto dell'appello incidentale ex adverso proposto contro la sentenza impugnata in quanto infondato sia in fatto che in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese legali di primo e secondo grado e del Consulente tecnico pari ad €. 8.415,95, come da allegato n.21.*

Parte appellata: *rigettare e respingere, con la miglior formula, l'appello promosso da Parte_1, e tutte le domande ivi formulate perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate; in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n. 1512/2021, emessa in data 09.11.2021, all'esito del giudizio n. 6451/2019 RG e pubblicata in pari data: accertare e dichiarare, con effetto costitutivo, la risoluzione del contratto d'appalto e dell'accordo accessorio, come in narrativa meglio descritti, per grave inadempimento di Parte_1 accertare e dichiarare, in conseguenza dei sopra detti inadempimenti di Parte_1 e di quanto esposto in narrativa, che i conteggi dare/avere tra le parti come formulati nella sentenza impugnata devono essere integrati: (i) con un credito, in favore del sig. Controparte_1 di Euro 121.270,00 a titolo di ulteriore acconto all'impresa (SAL 2), nonché, (ii) con un ulteriore credito, in favore del sig. Controparte_1 di Euro 51.993,83 oltre IVA di legge, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento al contratto accessorio; - pertanto, al netto delle opportune compensazioni, accertare e dichiarare che il credito vantato dal sig. Controparte_1 nei confronti di*

Parte_1 è pari all'importo complessivo di Euro 179.303,83 (Euro 6.040,00 + Euro 121.270,00 + Euro 51.993,83) oltre IVA di legge sul solo importo di Euro 51.993,83, e/o, in via subordinata, alla diversa minore o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia; per l'effetto condannare *Parte_1* al suo pagamento in favore del sig. *Controparte_1* in ogni caso con vittoria di spese e compensi calcolati ex D.M. 55/2014 all'interno dello scaglione che va da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00 in entrambi i gradi di giudizio.

La Corte

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza n. 1512/2021, pronunciata ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 10.11.2021, il Tribunale di Modena in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da *Controparte_1* riteneva sussistente la responsabilità contrattuale di *Parte_1* ed effettuate le dovute compensazioni fra i reciproci crediti e debiti, condannava quest'ultima al pagamento della somma di € 6.040,00 oltre interessi dal 27.12.2019; spese secondo soccombenza.

Nello specifico, il Tribunale rilevata la sussistenza dell'inadempimento da parte dell'impresa, (che aveva abbandonato il cantiere) e la prova del colposo ritardo nella consegna dell'opera imputabile all'appaltatrice, escludeva che la diffida ad adempiere inviata dall'impresa *Parte_1* il 15.06.2018 avesse effetto risolutorio e viceversa riteneva che a quest'ultima fosse addebitabile il ritardo di giorni 431, come accertato dal CTU.

Di conseguenza, in applicazione della clausola penale prevista nell'art. 9 comma 5 del contratto, il Tribunale quantificava il danno da ritardo in € 44.900,00 e il danno per la ripresa dei lavori e il compimento dell'opera in € 53.331,00 (complessivamente € 98.231,00), somme che parzialmente compensava con il residuo corrispettivo dovuto dal committente di € 92.191,00.

Proponeva appello il *CP_2* censurando la sentenza laddove il Tribunale:

- 1) aveva erroneamente escluso l'inadempimento della committenza per il mancato versamento dell'acconto, contrattualmente previsto in € 73.362,00, ed aveva erroneamente escluso l'efficacia risolutiva della diffida ad adempiere inviata dall'impresa al committente;
- 2) aveva erroneamente determinato l'ammontare delle somme a conguaglio a seguito della compensazione fra i reciproci crediti delle parti;
- 3) aveva erroneamente individuato il ritardo imputabile all'impresa;

Concludeva come in epigrafe.

Si costituiva *Controparte_1* contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e proponeva a sua volta appello incidentale.

La Corte, con ordinanza del 3.5.2022 sospendeva la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

La causa è stata trattenuta in decisione il 10.12.2024 sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 19/11/2024

Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole perché il tribunale aveva erroneamente ritenuto imputabile all'impresa il ritardo nell'esecuzione dei lavori che, viceversa, sosteneva l'appellante, fosse addebitabile al committente, il quale, nonostante gli accordi presi in contratto, non aveva provveduto a richiedere alla Regione Emilia-Romagna il pagamento dell'acconto di € 73.362,00 (importo portato dalla fattura n. 16 del 5.5.2017), malgrado il rilascio della fideiussione del 7.4.2017, né aveva provveduto direttamente al pagamento di quanto convenuto.

In merito a detta circostanza l'appellata sostiene che la fideiussione non era idonea e la mancata richiesta al *CP_3* era dipesa dal fatto che il contratto d'appalto fra le parti era stato sottoscritto in epoca successiva al deposito della domanda di erogazione del contributo pubblico e quindi la clausola sull'acconto doveva ritenersi un mero refuso.

Osserva il collegio che, in effetti, il tribunale non ha adeguatamente considerato il

mancato pagamento dell'acconto e comunque non ha rilevato che le giustificazioni addotte dalla committenza (inidoneità della polizza fideiussoria ed assenza di un reale accordo sull'acconto) sono rimaste prive di prova, anzi, la documentazione prodotta dall'impresa conferma che medesime polizze fideiussorie riferite ad altri committenti, non avevano ricevuto contestazioni dalla Regione, né poteva ritenersi che per le parti la clausola relativa all'acconto contenuta nel contratto potesse ritenersi un mero "refuso", come sostenuto dall'appellata, visto che la committenza aveva chiesto il 23.05.2017 di poter estendere la richiesta iniziale ricomprendendovi anche l'erogazione dell'acconto all'impresa, ma, nella stessa data l'Helpdesk del CP_3 aveva risposto escludendo la possibilità di integrazione (doc. 20).

Inoltre, non risulta che di detta circostanza fosse stata tempestivamente edotta l'appaltatrice ed in effetti, come evidenziato dall'impresa, anche solo per questa grave e dolosa omissione Parte_1 sarebbe stata legittimata alla risoluzione del contratto.

Peraltro, il danno, a quella data, sarebbe stato molto contenuto per l'impresa, visto che i lavori erano ancora nella fase iniziale (il contratto era stato concluso solo due mesi prima).

Dunque, l'inadempimento della committenza, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non può essere considerato di scarsa importanza.

Ad ulteriore conferma della grave inadempienza della committenza emerge inoltre che, agli inizi del 2018, nonostante che l'impresa avesse già eseguito i lavori per il 40% dell'importo globale, come accertato ed attestato dallo stesso DL con l'asseverazione del SAL2, presentata il 18.12.2007 per € 227.394,91, la committenza non aveva provveduto ad inviare le integrazioni documentali e fotografiche richieste dal Comune di Medolla per procedere all'erogazione del SAL 2 (docc. nn. 24 e 28 impresa).

Infine, occorre considerare anche che le numerose mail che l'impresa ha inviato da marzo a giugno 2018 alla DL con richiesta di indicazioni su come proseguire i lavori, soprattutto quelli relativi agli impianti, sono rimaste senza riscontro (tant'è che l'impresa, alla luce dell'inerzia della committenza, aveva essa stessa suggerito con mail del 16.04.2028, le modalità di prosecuzione dei lavori e, visto il perdurante silenzio del

DL, con l'ulteriore mail del 11.06.2018, si era dichiarata pronta a riprendere il lavoro seguendo il progetto dalla stessa proposto, nonostante l'assenza di riscontro ai precedenti solleciti), ma aveva nel contempo invitato nuovamente la committenza e la DL ad un incontro per l'indomani, 12 giugno.

A questo proposito CP_1 riferisce che seppure anche l'incontro del 12.6.2018 fu disertato, le parti avevano concordato di vedersi il giorno successivo.

Dell'esito di detto incontro nulla viene riportato in atti e tuttavia l'impresa, il 15.06.2018 inviava alla committenza una diffida ad adempiere che rimaneva inevasa.

Quanto sopra determina che, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la diffida ad adempiere inviata dal Parte_1 va considerata legittimamente inviata e dal 1.7.2018 ha determinato la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

L'accoglimento del primo motivo consente di ritenere assorbito il secondo motivo per l'assenza di congruagli fra le parti e determina l'accoglimento delle ulteriori doglianze, in particolare consente di escludere che alla data di risoluzione del contratto si fossero verificati ritardi addebitabili all'impresa, di talché va escluso che possa esserci un danno da risarcire alla committenza a carico dell'impresa.

Peraltro, ed a prescindere da quanto sopra, riguardo al ritardo, va comunque condivisa l'affermazione del Parte_1 circa l'assenza dei presupposti per l'applicazione della penale, atteso che in contratto (art.9) le parti avevano stabilito che *“i lavori avranno inizio entro il 3.4.2017, per cui saranno ultimati entro il 30.06.2018, (...) e comunque dovranno essere conclusi entro il termine necessario previsto dalle ordinanze commissariali”*, termine quest'ultimo che è stato comunque rispettato dalla successiva impresa senza la perdita del contributo pubblico.

Anche sotto questo profilo quindi le censure mosse con il terzo mezzo di gravame sono fondate.

Per quanto concerne il costo delle opere eseguite, il CTU, oltre ad averne escluso vizi e difetti, ha determinato il corrispettivo da riconoscere all'impresa per dette opere in € 202.368,04 (Pag. 10 CTU), al netto del corrispettivo escluso per le opere non necessarie.

Ebbene, in merito al corrispettivo maturato a favore dell'impresa per le opere eseguite, necessarie o meno che fossero ed indipendentemente dall'esistenza o meno dell'accordo sul ribasso individuato dal CTU (che l'impresa solo genericamente contesta), quel che rileva è che non sono state avanzate contestazioni sul punto e quindi l'importo rimane quello indicato dal CTU, ovvero € 202.368,04, somma che allo stato risulta integralmente dovuta, visto che in pendenza del giudizio di gravame *CP_1* ha ottenuto un d.i. con condanna del *Parte_1* alla restituzione di quanto versatogli dalla committenza a titolo di acconto sul corrispettivo delle opere eseguite (anche quelle extra Mude) e dette somme sono state in effetti restituite dall'impresa.

All'accoglimento dell'appello consegue, la condanna dell'appellato, oltre che al pagamento del corrispettivo determinato secondo le indicazioni del CTU, in € 202.368,04 oltre Iva, anche al risarcimento del danno da quantificarsi nel mancato guadagno che l'appellante ha richiesto nella congrua percentuale del 15% del corrispettivo delle opere non eseguite ovvero ($€ 449.000,00 - 202.368,04 = 246.631,96$ X 15% = 36.994,79) e dunque complessivamente $202.368,04 + € 36.994,79 = € 239.362,83$ oltre Iva.

Per quanto concerne la richiesta di un ulteriore 10% per spese, va osservato che la pretesa risulta priva sia delle benché minima indicazione della natura di dette spese, sia della loro connessione con l'interruzione del rapporto.

La decisione nel merito, con riforma della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede l'integrale soccombenza di *Controparte_1* ; la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi delle relative tabelle del primo grado e del secondo grado di giudizio, con esclusione dell'attività di trattazione/istruttoria per il secondo grado, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, *de jure*, del versamento suppletivo a carico dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 *quater*, T.U. n.115/2002.

P.Q.M.

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [...] [...]

Parte_1 nei confronti di *Controparte_1* con atto di appello del 24.01.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in integrale RIFORMA della sentenza resa dal Tribunale di Modena n. 1512 pubblicata il 09.11.2021

ACCERTA e DICHIARA la risoluzione ex art. 1454 c.c. per grave inadempimento di *Controparte_1* del contratto d'appalto concluso fra le parti il 20.03.2017 e per l'effetto

CONDANNA *Controparte_1* a pagare in favore di *Parte_1* l'importo di € 239.362,83, oltre IVA ed interessi, ex art. 1284, 4° comma cc sull'intera somma, dalla domanda all'effettivo soddisfo;

- CONDANNA *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* le spese tecniche di ATP per € 8.415,95, nonché le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida per compensi di avvocato, per il precedente grado in € 14.103,00 e per il presente grado in € 9.991,00, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.

dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, T.U. n.115/2002.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 17.06.2025.

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Romagnoli

Il Consigliere Ausiliario Estensore

Dott.ssa Teresa Caruso

